

TRIBUNALE DI NOLA

Sezione Fallimentare

RICORSO

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 s.s., CCII

e contestuale istanza di applicazione delle misure protettive

I sottoscritti Maria Concetta Lambiase, nata il 10.08.1965 a Sassari (SS), cod. fisc. LMBMCN65M50I452N, e Giuseppe Russo nato il 29.11.1995 a Torre del Greco (NA), cod. fisc. RSSGPP95S29L259J, entrambi residenti in Nola (Na) alla Via Strada Statale 7 bis n. 119, madre e figlio conviventi, rappresentati e difesi, come da delega in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Prisco (C.F. PRSVCN77H01H931N; PEC v.prisco@avvocatinocera-pec.it; Fax 081/0127294), presso il quale elett.te domiciliario in Ottaviano (NA) alla Via Sarno n. 52,

PREMESSO CHE

- non sono assoggettabili a procedure diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II, Sezione II e dal Titolo V, Capo IX del CCII;”;
- versano in una situazione di sovraindebitamento così come prevista dall'art. 2 cit., ossia in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni”*;
- le ragioni dell'impossibilità, da parte dei ricorrenti, di far fronte alle obbligazioni assunte nel tempo risiedono principalmente in una significativa e progressiva riduzione della loro capacità reddituale, con particolare riferimento alla posizione lavorativa della sig.ra Maria Concetta Lambiase.
- I sottoscritti non hanno utilizzato nei 5 anni precedenti alcuno degli strumenti di cui all'art. 67 del C.C.I.;
- gli stessi non hanno subito per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del C.C.I., e ss.mm. ii.;
- i sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che l'esdebitazione di diritto non opera quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode



(art. 282, II comma) nonché nelle ipotesi previste dall'art. art. 280 del D. Lgs 14/2019 (anche con riferimento al beneficio di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione o all'esdebitazione per due volte);

- sussistono nel caso di specie i requisiti di accesso e di ammissibilità alla procedura richiesti dal C.C.I. in quanto il debitore non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha in alcun modo determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 C.C.I. rubricato "*Cause ostative*");
- dichiarando di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del C.C.I. e di volersi avvalere di una delle procedure previste e disciplinate dal C.C.I., gli stessi hanno richiesto all'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Nola (*breviter* "OCC"), l'accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento elencando debiti, redditi, cespiti attivi, spese mensili necessarie nonché illustrando le cause che hanno condotto all'attuale stato di squilibrio;
- pertanto, su istanza del Debitore, l'OCC ha provveduto a nominare la dott.ssa Florinda Aliperta, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura in esame;
- i sottoscritti hanno reso noto al Gestore nominato l'intera documentazione utile ad illustrare le cause del sovraindebitamento nonché la situazione patrimoniale, economica, reddituale e finanziaria del nucleo familiare;
- i sottoscritti, unitamente al loro advisor, avv. Vincenzo Prisco, hanno svolto mediante collegamento da remoto, un primo incontro conoscitivo con il Gestore della crisi, durante il quale sono stati illustrati e analizzati i motivi alla base della situazione di perdurante squilibrio gravante sull'istante;
- i sottoscritti, in specie, hanno precisato che la situazione debitoria complessiva ammonta, ad oggi, a circa 214.000,00 euro, come meglio analizzata nel prosieguo e salvo rivalutazione dovuta ad interessi sopraggiunti su capitale e sanzioni;
- nonostante la volontà messa in atto negli anni di assolvere – per quanto possibile - ai propri obblighi debitori, mediante utilizzo delle sole proprie risorse economiche, non sono riusciti a far fronte alle obbligazioni contratte con un patrimonio prontamente liquidabile;
- pertanto, l'unica soluzione possibile - per far fronte a tale situazione e alle imminenti azioni esecutive dei creditori - è rappresentata dall'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- nella fattispecie, valutate le possibili procedure esperibili, l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal novellato C.C.I. è individuabile nella c.d.



liquidazione controllata del patrimonio personale che, al momento, consta unicamente dell'immobile di proprietà degli istanti oltre 2 autovetture obsolete e senza alcun valore commerciale;

- l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento consentirebbe agli istanti, di risolvere la propria situazione debitoria e poter trovare una serenità che consentirebbe di rientrare nel mondo lavorativo.

Tutto quanto premesso, gli istanti Lambiase e Russo, espongono e precisano quanto segue:

A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.

Il nucleo familiare è composto dagli istanti, Maria Concetta Lambiase, nata il 10.08.1965 a Sassari (SS), cod. fisc. LMBMCN65M50I452N, e Giuseppe Russo nato il 29.11.1995 a Torre del Greco (NA), cod. fisc. RSSGPP95S29L259J, entrambi residenti in Nola (Na) alla Via Strada Statale 7 bis n. 119.

B. CAUSE E GENESI DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

Le ragioni dell'impossibilità, da parte dei ricorrenti, di far fronte alle obbligazioni assunte nel tempo risiedono principalmente in una significativa e progressiva riduzione della loro capacità reddituale, con particolare riferimento alla posizione lavorativa della sig.ra Maria Concetta Lambiase.

Quest'ultima, dipendente del Ministero della Giustizia quale Funzionario Ufficiale Giudiziario, ha visto diminuire sensibilmente le proprie entrate a partire dal periodo della pandemia. La chiusura degli uffici giudiziari e la conseguente sospensione delle attività esterne, infatti, hanno comportato l'interruzione di tutte le indennità accessorie – in particolare quelle di trasferta – che costituivano una parte rilevante dell'incremento retributivo.

A questo si è aggiunta, negli anni successivi, la graduale scomparsa delle attività ordinarie di notifica, determinata dalla crescente digitalizzazione degli atti giudiziari, che ha ulteriormente compromesso la possibilità di percepire indennità aggiuntive legate a tali mansioni.

Parallelamente, la famiglia si è trovata a dover affrontare un aumento imprevisto e costante del costo della vita: l'inflazione, il rincaro dei beni di prima necessità e l'esplosione dei costi energetici hanno progressivamente eroso il reddito residuo disponibile, rendendo sempre più difficile sostenere le spese quotidiane e adempiere agli impegni economici precedentemente assunti.

A questi fattori economici si sono poi sommati eventi personali e familiari straordinari tra cui la diagnosi di una malattia [REDACTED] che ha colpito la sig.ra Lambiase, imponendole un ulteriore carico



Avv. Vincenzo Prisco
Via Sarno, 52 – Telefax 0810127294 –
80044 OTTAVIANO (NA)
C.F. PRSVCN77H01H931N

di spese mediche e un inevitabile indebolimento delle proprie capacità lavorative.

C. SITUAZIONE ECONOMICA

C.1. PASSIVO ATTUALE

Allo stato, la situazione debitoria degli istanti è la seguente:

PROSPETTO CREDITORI		
CREDITORI LAMBIASE	IMPORTO	GARANZIE
DEUTSCHE BANK	143.807,85	IPOTECARIO
KRUK INVESTIMENTI	3.943,45	
COMPASS	6.817,98	
PROGETTO QUINTO	15.182,52	
IBL	25.578,00	
AGENZIA RISCOSSIONE	4.338,88	
CREDITORI RUSSO		
CONDOMINIO	14.502,79	
AGENZIA RISCOSSIONE	290,32	
TOTALE	214.461,79	

C.2. ATTIVO

Immobile sito in Nola (NA), alla Via Strada Statale 7 bis n. 119 – piano secondo, un valore stimato pari a € 118.500,00. Si precisa che detto immobile, di proprietà del sig. Russo Giuseppe, risulta attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. 157/2024 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Nola. Allo stato, non è stata ancora depositata una stima ufficiale da parte del CTU incaricato nell'ambito di detta procedura.

Per quanto concerne i beni mobili registrati, si segnala che la sig.ra Lambiase Maria Concetta e il sig. Russo Giuseppe sono comproprietari di un'autovettura marca Citroën, modello C3, immatricolata nell'anno 2014, targata EV157VW; mentre risulta intestato a Lambiase Maria Concetta la Fiat, immatricolata nell'anno 2009, targa DX071LJ.

In base alle valutazioni medie di mercato per veicoli usati della medesima categoria e anzianità, il



Avv. Vincenzo Prisco
Via Sarno, 52 – Telefax 0810127294 –
80044 OTTAVIANO (NA)
C.F. PRSVCN77H01H931N

valore stimato complessivo dei veicoli è pari a circa € 1.500,00.

D. SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO FAMILIARE

Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle spese necessarie al sostentamento familiare, con un dettaglio della spesa media mensile.

	mensile (A)	Annuale (B)
Vitto	500,00 €	
Luce/Gas/Telefonia	300,00 €	
Automezzo (carburante, bollo, assicurazione)		3.000,00 €
Manutenzione automezzo		240,00 €
Spese per abbigliamento		500,00 €
Spese universitarie		2.000,00 €
Spese di trasporto	600,00 €	
Spese veterinarie		300,00 €
TARI		300,00 €
Spese mediche		1.700,00 €
TOTALE (C)	1400,00 €	8.040,00 €

PER CUI: QUOTA MENSILE SPESE ANNUALI $(B/12) = 670,00 \text{ €}$

TOTALE FABBISOGNO MENSILE $(A) + (C) = 2.070,00$

E. PROSPETTIVE DELLA PROPOSTA

I Ricorrenti intendono risolvere la propria situazione di sovraindebitamento con l'auspicio che questa procedura possa effettivamente consentirgli di liberarsi dalla continua ed insostenibile pressione che da qualche tempo impedisce loro di svolgere una vita normale e dedicarsi completamente alle esigenze della



Avv. Vincenzo Prisco
Via Sarno, 52 – Telefax 0810127294 –
80044 OTTAVIANO (NA)
C.F. PRSVCN77H01H931N
famiglia.

La proposta formulata, dunque, rappresenta il massimo sforzo proponibile dai debitori, in considerazione delle attuali circostanze patrimoniali e finanziarie.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, e previa valutazione del nominato Gestore, i Ricorrenti

CHIEDONO

Che l'III.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal C.C.I., previa ogni declaratoria di rito,

Voglia, per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento:

- **dichiarare aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;**
- **disporre sin da subito che non possano,** a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda** del ricorrente e del decreto;

Con osservanza

Avv. Vincenzo Prisco

Si allegano, oltre alla **Relazione Particolareggiata** redatta e consegnata via PEC in data 22.09.2025 dal gestore, dott.ssa Florinda Aliperta, i seguenti documenti:

- **doc. 1** Elenco debitoria;
- **doc. 2** Elenco beni debitori;
- **doc. 3** Dichiarazione dei Redditi degli ultimi 3 anni;
- **doc. 4** Elenco Spese;
- **doc. 5** Certificato anagrafico e di residenza;
- **doc. 6** Estratto dediti ADER;
- **doc. 7** Visura autovettura Peugeot;
- **doc. 7 bis** Visura autovettura Fiat;
- **doc. 8** Visura protesti Russo;



Avv. Vincenzo Prisco
Via Sarno, 52 – Telefax 0810127294 –
80044 OTTAVIANO (NA)
C.F. PRSVCN77H01H931N

- **doc. 9** Visura protesti Lambiase;
- **doc. 10** Centrale Rischi;
- **doc. 11** CRIF Russo;
- **doc. 12** Crif Lambiase;
- **doc. 13** Perizia;
- **doc. 14** Accettazione incarico;
- **doc. 15** Autocertificazione;
- **doc. 16** casellario giudiziale Russo;
- **doc. 17** casellario giudiziale Lambiase;
- **doc. 18** Estratti conto 2022 e 2023;
- **doc. 19** Suddivisione del Piano con la precisa indicazione dei singoli importi da versare in favore di ciascun creditore.



TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

**Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del Codice della Crisi di Impresa e
dell'Insolvenza al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai signori**

LAMBIASE MARIA CONCETTA

e

RUSSO GIUSEPPE

PREMESSA

La sottoscritta, dott.ssa Florinda Aliperta, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Nola al n.232/A, con studio in Somma Vesuviana alla via Cavone n.4,

premessato che

- i sigg. Maria Concetta Lambiase, nata il 10.08.1965 a Sassari, cod. fisc. LMBMCN65M50I452N, e Giuseppe Russo nato il 29.11.1995 a Torre del Greco (NA), entrambi residenti in Nola (Na) alla Via Strada Statale 7 bis n. 119 (da ora anche semplicemente "debitori"), hanno depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di **una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 s.s., CCII;**
 - alla detta domanda di ammissione è stato assegnato il n. 253 /2025 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
 - con provvedimento del 25.02.2025 l' O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola ha indicato quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. la sottoscritta dott.ssa Florinda Aliperta.
- I richiedenti sono assistiti nelle fasi del presente procedimento dall'avv. Vincenzo Prisco.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra la sottoscritta deposita:

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC EX ART. 68, COMMA 2, DEL C.C.I.,
così strutturata:

1. Note preliminari

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato	pag. 4
1.2 Interpretazione del mandato	pag. 4
1.3 Verifica preliminare di ammissibilità	pag. 6
1.4 Attività preliminari del gestore della crisi	pag. 7
1.5 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.	pag. 8
2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)	pag. 9
3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b, CCII)	pag.11
4. Analisi della documentazione prodotta dal debitore	pag. 13
5. La valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c, CCII)	pag. 20
6. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d CCII) pag.	21
7. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)	pag. 23
8. Esposizione della proposta	pag. 27
9. Sintesi del piano di ristrutturazione.....	pag. 28
10. Valutazione dell'alternativa liquidatoria.....	pag. 30
11. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento	pag. 32
12. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CC	pag. 32
Allegati alla relazione	

*** **

1. Note preliminari

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

La sottoscritta professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali fissati dall'art. 4, comma 5, D.M. n.202/2014. Inoltre, attesta:

- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

1.2 Interpretazione del mandato

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 68, comma 2, C.C.I.I. il quale stabilisce che alla domanda deve essere allegata una relazione dell'O.C.C., che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

In buona sostanza la via intrapresa è quella di privilegiare l'aspetto sostanziale della proposta, nonché valutare le circostanze alla base del principio di meritevolezza da parte dei proponenti. Pertanto, al fine di svolgere compiutamente l'incarico, la scrivente ha eseguito, secondo la metodologia ed i dettami della pratica professionale nonché l'esperienza propria nel settore, analisi e controlli specifici circa i valori contenuti nel piano proposto.

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 67 del C.C.I.I., alla proposta depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore debbano essere allegati:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (all. n.1);
- l'elenco di tutti i beni del debitore (all. n.2);
- le dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni (all. n.3);
- l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (all. n.4);
- il certificato dello stato di famiglia (all. n.5).

La relazione del professionista va, quindi, predisposta sulla scorta della documentazione e/o delle informazioni disponibili.

La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare il piano proposto, fornendo alla S.V. nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti; giudizio espresso, adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta, anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

Nel predisporre la propria relazione, la scrivente ha fatto riferimento, tra l'altro, alla documentazione allegata alla proposta nonché alle informazioni alle quali ha potuto avere accesso.

1.3 Verifiche preliminari di ammissibilità

La sottoscritta, anche attraverso alcuni incontri con gli interessati ed il loro advisor, avv. Vincenzo Prisco:

1. ha analizzato i documenti relativi ai debiti dichiarati e le motivazioni addotte; ha acquisito ulteriore documentazione inerente alla formazione della posizione debitoria al fine di pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

2. ha riscontrato che effettivamente sussiste il requisito del sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.), che si identifica nella situazione di crisi o di insolvenza del consumatore, la quale si manifesta:

- con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2;
- con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2;

3. ha verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata ovvero:

- sono madre e figlio conviventi;

- il sovraindebitamento ha un'origine comune derivante principalmente dalla sottoscrizione del mutuo per la casa di cui è proprietario il figlio Russo Giuseppe e da finanziamenti per i bisogni della famiglia;
4. Ha constatato la mancanza di condizione soggettive ostative (art. 69, C.C.I.I.) per l'accesso alla procedura e, in particolare, ha verificato che gli interessati:
- in quanto consumatori, non sono assoggettabili a procedure diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II, Sezione II e dal Titolo V, Capo IX del C.C.I.I.;
 - non hanno determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
 - non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
 - non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha eseguito le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, C.C.I.I. ed ha svolto le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (all. n.6);
- esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (all. n.7 e 7 bis);
- richiesta ed esame visura protesti Russo Giuseppe (all. n.8);
- richiesta ed esame visura protesti Lambiase Maria Concetta (all. n.9);
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia (all. n.10);
- visura Crif Russo Giuseppe (all. n.11);
- visura Crif Lambiase Maria Concetta (all. n.12).

Inoltre, la sottoscritta ha avuto incontri con i debitori che hanno fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie affinché la sottoscritta redigesse una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati

La scrivente ha effettuato le opportune verifiche in merito al contenuto della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento e alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, consultando le relative banche dati pubbliche. Tale verifica è stata condotta mediante consultazione della Centrale Rischi CRIF e mediante lettera circolare indirizzata a mezzo PEC ai creditori indicati nell'elenco fornito dagli istanti. Inoltre, sono state svolte ricerche presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari (P.R.A.), con esame del bollettino dei protesti. Infine, si è proceduto alla verifica dell'estratto aggiornato dei debiti dei sig.ri Lambiase e Russo nei confronti degli enti istituzionali, quali l'agente della riscossione, l'INPS e altri. La scrivente segnala, inoltre, di aver verificato i saldi dei conti correnti bancari intestati ai ricorrenti. A tal riguardo, si evidenzia che non risultano segnalazioni in merito.

I risultati ottenuti dalle predette ricerche hanno evidenziato che la situazione debitoria degli istanti è sostanzialmente riconducibile al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, nonché ad alcuni finanziamenti attivati per far fronte a esigenze familiari insorte in seguito alla separazione della sig.ra Lambiase dal coniuge.

Inoltre, dalla verifica delle singole posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente e documentate dal legale di fiducia, è emerso quanto segue:

- Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Provinciale di Napoli: ha trasmesso gli estratti debitori aggiornati, in risposta alla comunicazione di rito relativa alla nomina della scrivente;
- Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.): risulta intestato ad entrambi i debitori il veicolo Citroën C3, immatricolato nel 2014, targa EV157VW; mentre risulta intestato a Lambiase Maria Concetta la Fiat, immatricolata nell'anno 2009, targa DX071LJ;
- Centrale Rischi della Banca d'Italia: la risposta ricevuta conferma le posizioni debitorie dichiarate dal ricorrente;
- CRIF: la consultazione ha restituito esiti coerenti con quanto dichiarato;
- Comune di Nola: non ha dato riscontro alla richiesta di documentazione relativa a tributi locali;

- Bollettino dei protesti: esaminato con esito conforme a quanto dichiarato.

Riepilogando, alla luce delle risposte pervenute dai creditori, nonché delle verifiche e delle ricerche svolte, la scrivente conferma la sostanziale correttezza degli importi indicati nell'istanza e nel piano di ristrutturazione proposto dai sigg.ri Lambiase e Russo.

2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a, C.C.I.I.)

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda di ristrutturazione dei debiti, unitamente all'analisi degli atti acquisiti dalla scrivente e alle ulteriori informazioni fornite in sede di audizione, ha consentito di circoscrivere le cause e le circostanze che hanno determinato l'indebitamento dei proponenti.

A tal fine, si riportano di seguito la natura e l'ammontare complessivo dei crediti, così come risultanti dalle verifiche effettuate:

PROSPETTO CREDITORI		
CREDITORI LAMBIASE	IMPORTO	GARANZIE
DEUTSCHE BANK	143.807,85	IPOTECARIO
KRUK INVESTIMENTI	3.943,45	
COMPASS	6.817,98	
PROGETTO QUINTO	15.182,52	
IBL	25.578,00	
AGENZIA RISCOSSIONE	4.338,88	
CREDITORI RUSSO		
CONDominio	14.502,79	
AGENZIA RISCOSSIONE	290,32	
TOTALE	214.461,79	

Come è evincibile dal prospetto soprariportato, la parte più consistente della posizione debitoria è determinata dal mutuo ipotecario concesso dalla Deutsch Bank relativo all'acquisto dell'immobile che tuttora è adibito a residenza familiare. Per la restituzione delle somme erogate sono state pagate le rate fino al mese di marzo 2023.

La storia della famiglia Russo/Lambiase, non molto diversa dalle realtà familiari attuali, è caratterizzata da un susseguirsi di eventi negativi che hanno generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile, tale da determinare una rilevante difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di adempiere regolarmente ai propri impegni economici.

La sig.ra Maria Concetta Lambiase, in passato coniugata in regime di comunione legale con il sig. [REDACTED], da cui ha avuto il figlio Giuseppe, è attualmente divorziata in virtù della sentenza del Tribunale di Nola del 31 maggio 2018. Già in occasione della separazione consensuale, omologata dallo stesso Tribunale in data 8 aprile 2015, tra le pattuizioni venne stabilito, tra l'altro, che i coniugi, [REDACTED] e Lambiase Maria Concetta, donassero al figlio Giuseppe le rispettive quote di comproprietà (pari ciascuna al 50%) dell'unità immobiliare sita in Nola (NA), alla Via Strada Statale 7 bis n. 119, attuale abitazione dei debitori.

Tale immobile risulta gravato da un'ipoteca volontaria costituita con atto notarile rogato dal notaio Angela Caputo in data 8 giugno 2018 (rep. 6221/4808), e iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 12 giugno 2018 (rep. 20423/2215), a favore della Deutsche Bank S.p.A. a garanzia di un mutuo di € 140.000,00 di cui parte della somma andava ad estinguere il precedente mutuo stipulato con atto notarile rogato dal notaio Alfonso Monda in data 22 gennaio 2004 (rep. 156613/22945), e iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 27 gennaio 2004 (rep. 3673/353), a favore della banca Woolwich S.p.A. dell'importo di €113.000,00. Tale debito derivava dal precedente mutuo di acquisto della casa familiare e che è rimasto interamente a carico della sig.ra Lambiase, come previsto dagli accordi di separazione.

Dunque, pur non essendo più proprietaria dell'immobile, la sig.ra Lambiase ha continuato da sola a sostenere il mutuo relativo alla casa adibita a dimora principale ed a pagare le relative imposte (TASI, TARI). Essendo il figlio Giuseppe ancora studente e quindi privo di reddito, l'intero peso economico della famiglia ha gravato esclusivamente sulle spalle della madre, che ha sempre cercato di far fronte ai propri debiti con responsabilità e nel limite delle sue possibilità. La situazione economica, però, si è ulteriormente aggravata in seguito ai problemi di salute della

sig.ra Lambiase, che, oltre a sobbarcarsi tutte le spese familiari — incluse le rate del mutuo — ha dovuto affrontare anche rilevanti spese mediche personali. La già fragile capacità restitutiva della famiglia si è così incrinata, fino a compromettere anche le condizioni minime per un'esistenza dignitosa, intesa nei suoi bisogni essenziali: bere, mangiare, dormire.

Le consistenti spese per la salute della sig.ra Lambiase, unite ai costi di mantenimento e formazione del figlio Giuseppe, e alle difficoltà di quest'ultimo nel trovare un'adeguata collocazione lavorativa, non hanno permesso alla famiglia di rispettare con regolarità le obbligazioni contratte nel tempo. Questa progressiva esposizione debitoria ha infine condotto a una crisi irreversibile, culminata con la notifica, nel giugno 2024, di un atto di pignoramento immobiliare relativo all'abitazione familiare.

3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Le ragioni dell'impossibilità, da parte dei ricorrenti, di far fronte alle obbligazioni assunte nel tempo risiedono principalmente in una significativa e progressiva riduzione della loro capacità reddituale, con particolare riferimento alla posizione lavorativa della sig.ra Maria Concetta Lambiase.

Quest'ultima, dipendente del Ministero della Giustizia quale Funzionario Ufficiale Giudiziario, ha visto diminuire sensibilmente le proprie entrate a partire dal periodo della pandemia. La chiusura degli uffici giudiziari e la conseguente sospensione delle attività esterne, infatti, hanno comportato l'interruzione di tutte le indennità accessorie – in particolare quelle di trasferta – che costituivano una parte rilevante dell'incremento retributivo.

A questo si è aggiunta, negli anni successivi, la graduale scomparsa delle attività ordinarie di notifica, determinata dalla crescente digitalizzazione degli atti giudiziari, che ha ulteriormente compromesso la possibilità di percepire indennità aggiuntive legate a tali mansioni.

Parallelamente, la famiglia si è trovata a dover affrontare un aumento imprevisto e costante del costo della vita: l'inflazione, il rincaro dei beni di prima necessità e l'esplosione dei costi

energetici hanno progressivamente eroso il reddito residuo disponibile, rendendo sempre più difficile sostenere le spese quotidiane e adempiere agli impegni economici precedentemente assunti.

A questi fattori economici si sono poi sommati eventi personali e familiari straordinari tra cui la diagnosi di una malattia [REDACTED] che ha colpito la sig.ra Lambiase, imponendole un ulteriore carico di spese mediche e un inevitabile indebolimento delle proprie capacità lavorative.

Tutti questi elementi, considerati nel loro complesso, hanno determinato un quadro di difficoltà economica strutturale e duratura, tale da impedire ai ricorrenti di onorare con regolarità gli obblighi contrattuali assunti e di garantire alla propria famiglia un'esistenza dignitosa, fondata sulla stabilità economica e sul soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

A seguito della diagnosi e del successivo aggravarsi di una grave patologia [REDACTED], la sig.ra Maria Concetta Lambiase è stata costretta a ridurre in modo significativo la propria attività lavorativa, con una conseguente e sensibile diminuzione della capacità reddituale. Contestualmente, ha dovuto affrontare consistenti spese mediche, non coperte integralmente dal Servizio Sanitario Nazionale, che hanno ulteriormente aggravato la situazione economica familiare.

Nel periodo immediatamente successivo alla separazione coniugale e antecedente all'insorgere della malattia, la sig.ra Lambiase, confidando nella stabilità del proprio impiego e in una capacità di rimborso coerente con il reddito percepito in condizioni di piena attività, si era fatta carico non solo del mutuo relativo all'abitazione familiare, ma anche di ulteriori finanziamenti contratti per far fronte a necessità familiari e personali.

Tuttavia, l'improvvisa evoluzione del quadro clinico e le impreviste limitazioni in ambito lavorativo hanno determinato uno squilibrio strutturale e definitivo tra le entrate e le obbligazioni assunte, rendendo di fatto non più sostenibile il regolare pagamento delle rate del mutuo e degli altri debiti contratti.

Tale situazione non è riconducibile a condotte negligenti o volontarie, in particolare da parte della principale debitrice, Lambiase Concetta, la quale ha sempre mantenuto un comportamento

improntato alla diligenza e alla responsabilità nella gestione degli impegni economici. Nonostante gli sforzi compiuti per onorare le proprie obbligazioni, la sig.ra Lambiase si trova oggi in una condizione oggettiva e non volontaria di impossibilità a proseguire nei pagamenti, con un concreto rischio di ulteriore compromissione della propria situazione personale e familiare.

Per quanto riguarda il figlio, Russo Giuseppe, egli ha trovato occupazione solo recentemente. Si tratta tuttavia di un lavoro fuori sede, che comporta spese fisse e ricorrenti per vitto, alloggio e trasporti, indispensabili per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e che, allo stato attuale, non consentono un contributo economico significativo alla gestione familiare o al ripiano delle obbligazioni pregresse.

4. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Di seguito si riportano le verifiche effettuate dal Gestore sulla documentazione presentata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.). La proposta di ristrutturazione dei debiti, così come formulata dai debitori, rispetta i requisiti previsti dall'art. 67, comma 1, C.C.I.I. ed è corredata da tutta la documentazione richiesta dal successivo comma 2 della medesima norma. In particolare:

1. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
2. Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (Perizia estimativa redatta dall'ing. Giovanni Franzese) all. n. 13;
3. Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
4. Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

A completamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, in particolare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 68, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.), alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata redatta dal Gestore, contenente una valutazione

complessiva e approfondita del caso.

Tale relazione deve illustrare non solo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura, ma anche fornire un'analisi dettagliata dei seguenti aspetti:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, C.C.I.A. la scrivente procederà, quindi, alla redazione della relazione circa la domanda per la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, presentata dagli istanti **Lambiase Concetta e Russo Giuseppe**, al fine di adempiere all'incarico conferito nei termini sopra indicati.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura distinguendo le masse passive, per quanto riguarda i singoli debitori:

A) Lambiase Concetta

CREDITORI LAMBIASE	IMPORTO	PERCENTUALI
DEUTSCHE BANK	143.807,85	72,02%
KRUK INVESTIMENTI	3.943,45	1,97%
COMPASS	6.817,98	3,41%
PROGETTO QUINTO	15.182,52	7,60%
IBL	25.578,00	12,81%
AGENZIA RISCOSSIONE	4.338,88	2,17%

	199.668,68	
--	------------	--

- 1) **Mutuo ipotecario di primo grado del 12.06.2018 della Deutsche Bank S.p.A. (atto per Notaio Angela Caputo di Caivano - Rep. n. 6221 e Racc. n.4808), con erogazione in unica soluzione di € 140.000,00 con previsione di ammortamento a mezzo di 300 rate mensili.**

La situazione debitoria quantificata dall'istituto bancario alla data del 05/03/2025 ammonta complessivamente ad €. 143.807,85.

Attualmente, in danno dei ricorrenti pende una procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.157/2024 R.G.E. presso il Tribunale di Nola, promossa da Deutsche Bank. Il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente consiste in un contratto di mutuo che ha comportato l'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile sito in Nola (NA), alla Via Strada Statale 7 bis n. 119, attualmente di proprietà del sig. Russo Giuseppe, con la sig.ra Lambiase Maria Concetta nella qualità di parte mutuatrice.

Il mutuo oggetto dell'azione esecutiva, stipulato in data 12 giugno 2018, è stato in parte destinato all'estinzione di un precedente finanziamento ipotecario dell'importo di € 113.000,00, contratto con Banca Woolwich S.p.A. Tale obbligazione era rimasta interamente a carico della sig.ra Lambiase, in forza degli accordi contenuti nel provvedimento di omologa della separazione consensuale intervenuta con l'ex coniuge [REDACTED].

- 2) **KRUK Investimenti Srl:** l'importo di euro 3.943,45 riguarda il credito acquistato "pro soluto" da KRUUK Investimenti Srl da Deutsche Bank;
- 3) **COMPASS:** trattasi di un finanziamento per prestito personale richiesto in data **22.09.2015** della somma di euro 30.756,00, da restituire mediante il versamento di n.84 rate mensili dell'importo di euro 556,56 ciascuna, con scadenza dal 30.10.2015 al 30.09.2022. Il debito residuo così come quantificato dal creditore è pari ad euro 6.817,98.

4) **PROGETTO QUINTO** – trattasi di un prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio con contratto n. 19014739 sottoscritto in data **27.06.2019**, decorrente dal 01.10.2019, della durata di 120 mesi, per il capitale montante lordo di € 36.600,00 e una rata di rimborso di € 305,00/mese. Il debito residuo così come quantificato dal creditore è pari ad euro 15.182,52.

5) **IBL** – trattasi di un contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento contratto in data **12.07.2019** della somma di euro 36.480,00 da restituire mediante il versamento di n.120 rate mensili dell'importo di euro 304,00 ciascuna, con decorrenza dal 01.01.2020. Il debito residuo così come quantificato dal creditore è pari ad euro 25.578,00.

6) **Agenzia Riscossione**: l'importo di euro **4.388,88** risulta così determinato:

AMBITO	N° DOCUMENTO	ENTE CREDITORE	DATA NOTIFICA	DA PAGARE
NAPOLI	7120170041924630000	AMMINISTR. FINANZIARIA	29/01/2018	75,62
NAPOLI	7120190080383830000	COMUNE DI NAPOLI . POLIZIA URBANA	02/03/2020	345,52
NAPOLI	7120190131607830000	COMUNE DI NOLA . POLIZIA URBANA	18/02/2022	173,48
NAPOLI	7120190137440340000	COMUNE DI NOLA . POLIZIA URBANA	18/02/2022	314,38
NAPOLI	7120200108307570000	COMUNE DI SASSARI . POLIZIA URBANA	29/12/2022	145,53
NAPOLI	7120210084454670000	PREFETTURA DI SALERNO	02/03/2023	250,95
NAPOLI	7120210095499230000	COMUNE DI NAPOLI . POLIZIA URBANA	14/11/2022	575,06
NAPOLI	7120220025090120000	COMUNE DI NAPOLI . POLIZIA URBANA	30/09/2023	125,18
NAPOLI	7120220065799250000	PREFETTURA DI NAPOLI	02/03/2023	250,97
NAPOLI	7120230058594770000	PREFETTURA DI SALERNO	13/11/2023	860,55

NAPOLI	7120240061622510000	AMMINISTR. FINANZIARIA	24/05/2024	420,62
NAPOLI	7120240106682830000	COMUNE DI NOLA . POLIZIA URBANA	29/10/2024	309,06
NAPOLI	7120250008737130000	AMMINISTR. FINANZIARIA		438,82
NAPOLI	7120250008737230000	TRIBUNALE NOLA		53,14

B) Russo Giuseppe

CONDOMINIO	14.502,79	98,04%
AGENZIA RISCOSSIONE	290,32	1,96%

1) **Condominio Centro Residenziale:** Russo Giuseppe è debitore alla data del 31/12/2024 dell'importo di 14.502,79. Tale importo, è maturato all'ottavo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del Condominio Centro Residenziale, ove è ubicato l'immobile di proprietà del sig. Russo.

2) **Agenzia Riscossione:** l'importo di euro **290,32** risulta così determinato:

AMBITO	N° DOCUMENTO	ENTE CREDITORE	DATA NOTIFICA	DA PAGARE
NAPOLI	7120200108307270000	COMUNE DI SASSARI. POLIZIA URBANA	29/12/2022	145,53
NAPOLI	7120240051023640000	COMUNE DI ROMA . POLIZIA URBANA	20/04/2024	144,79

A completamento degli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti è stata richiesta per entrambi i debitori la CRIF, da cui non risultano ulteriori posizioni debitorie.

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b, C.C.I.I.)

Di seguito si forniscono informazioni dettagliate relative al patrimonio immobiliare e mobiliare

nella disponibilità del debitore, alla data di redazione della presente relazione, alla luce anche delle verifiche effettuate dal sottoscritto Gestore.

Per ciascun bene è stato indicato un valore di stima basato sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto sia delle caratteristiche intrinseche del bene che delle attuali condizioni del mercato di riferimento.

1. Beni immobili

Ai fini della quantificazione dell'attivo immobiliare ricompreso nella procedura di sovraindebitamento, gli istanti hanno prodotto perizia giurata redatta dall'ing. Giovanni Franzese, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Napoli al n. 20726. Tale perizia attribuisce all'immobile sito in Nola (NA), alla Via Strada Statale 7 bis n. 119 – piano secondo, un valore stimato pari a € 118.500,00.

Si precisa che detto immobile, di proprietà del sig. Russo Giuseppe, risulta attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. 157/2024 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Nola. Allo stato, non è stata ancora depositata una stima ufficiale da parte del CTU incaricato nell'ambito di detta procedura.

2. Beni mobili registrati

Per quanto concerne i beni mobili registrati, si segnala che la sig.ra Lambiase Maria Concetta e il sig. Russo Giuseppe sono comproprietari di un'autovettura marca Citroën, modello C3, immatricolata nell'anno 2014, targata EV157VW; mentre risulta intestato a Lambiase Maria Concetta la Fiat, immatricolata nell'anno 2009, targa DX071LJ.

In base alle valutazioni medie di mercato per veicoli usati della medesima categoria e anzianità, il valore stimato complessivo dei veicoli è pari a circa € 1.500,00.

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art.67, comma 2, lett. c, C.C.I.I.)

Sulla base dei documenti e delle informazioni in possesso della scrivente non si rilevano atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti.

d. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67,

comma 4 C.C.I

Come evidenziato nel certificato allegato, il nucleo familiare è composto dagli istanti che hanno la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in Nola (Na) alla Via Strada Statale 7 bis n. 119.

Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle spese necessarie al sostentamento familiare, con un dettaglio della spesa media mensile.

	mensile (A)	Annuale (B)
Vitto	500,00 €	
Luce/Gas/Telefonia	300,00 €	
Automezzo (carburante, bollo, assicurazione)		3.000,00 €
Manutenzione automezzo		240,00 €
Spese per abbigliamento		500,00 €
Spese universitarie		2.000,00 €
Spese di trasporto	600,00 €	
Spese veterinarie		300,00 €
TARI		300,00 €
Spese mediche		1.700,00 €
TOTALE (C)	1400,00 €	8.040,00 €

PER CUI: QUOTA MENSILE SPESE ANNUALI $(B/12) = 670,00 \text{ €}$

TOTALE FABBISOGNO MENSILE $(A) + (C) = 2.070,00$

Dall'analisi dei dati pubblicati dall'ISTAT nell'ottobre 2024 risulta che:

“La spesa media mensile aumenta all'aumentare dell'ampiezza familiare anche se, per effetto delle economie di scala, l'incremento è meno che proporzionale rispetto al numero di componenti. Nel 2023, la spesa media mensile per una famiglia composta da una sola persona è pari a € 1.972, ossia circa il 70% di quella sostenuta da famiglie di due componenti e il 60% di quella di famiglie di tre componenti.”

Alla luce di tali dati, nel caso di specie – **nucleo familiare composto da un genitore e un figlio** – è necessario applicare un **incremento del 30%** rispetto alla spesa di una famiglia

monocomponente. Ciò conduce a una spesa media mensile stimata di circa € 2.563,60, cifra ritenuta **congrua e contenuta** rispetto al tenore medio di vita delle famiglie residenti nel Sud Italia, come da riferimento statistico.

Questa valutazione conferma che le spese mensili dichiarate dal debitore per il sostentamento familiare, pari a circa € 2.070,00, risultano coerenti e sostenibili rispetto ai parametri oggettivi di riferimento.

In ogni caso l'analisi del bilancio familiare attuale evidenzia che:

- il sig. Russo Giuseppe, da alcuni mesi assunto come dipendente presso l'amministrazione di Roma Capitale, percepisce una retribuzione media mensile di circa € 1.500,00;
- la sig.ra Lambiase Maria Concetta, dipendente del Ministero della Giustizia, percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 2.000,00, comprensiva di indennità di trasferta.

A fronte di entrate complessive pari a circa € 3.500,00 mensili, e volendo considerando spese essenziali e di sostentamento pari a circa € 2.500,00 mensili, il nucleo familiare dispone di una capacità residua di circa € 1.000,00 mensili, che potrebbe essere destinata alla soddisfazione parziale dei creditori, secondo le modalità previste dalla proposta di ristrutturazione.

5. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA, VERIDICITA' E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (art. 68, comma 2, lett. c, CCII)

La scrivente esprime un giudizio soddisfacente circa la completezza della documentazione depositata a corredo della domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Inoltre, dichiara di aver eseguito verifiche a campione sui dati e sui documenti forniti, le quali consentono di attestare la veridicità e l'attendibilità delle informazioni prodotte dai debitori.

Si esprime, altresì, un giudizio favorevole sulla completezza della documentazione allegata al Piano, con riferimento sia agli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente, sia agli elenchi prescritti dalla legge, tra cui si segnala, in particolare, l'elenco delle spese del nucleo familiare, redatto in modo analitico e dettagliato.

Sulla base della documentazione presentata dai ricorrenti, nonché di quella ulteriormente acquisita nel corso dell'istruttoria, si rappresenta quanto segue:

- i debitori sono madre e figlio, rispettivamente Maria Concetta Lambiase e Giuseppe Russo;
- entrambi risultano lavoratori dipendenti: la sig.ra Lambiase, dipendente del Ministero della Giustizia, percepisce un reddito annuo lordo di circa € 40.000,00, come da ultimo modello CUD prodotto; il sig. Russo, dipendente presso "Roma-Capitale", percepisce parimenti un reddito annuo lordo di circa € 27.000,00, come da documentazione allegata;
- il fabbisogno mensile stimato per il sostentamento del nucleo familiare è pari a circa € 2.500,00 se si tiene conto dei dati ISTAT;
- i debitori possiedono un'unità abitativa sita in Nola (NA), alla Via Strada Statale 7 bis n. 119, censita al Catasto Fabbricati come segue:
 - Foglio 22, particella 272, sub 2, categoria A/5, classe 2, vani 1, rendita catastale € 24,79;
 - Foglio 22, particella 272, sub 1, categoria A/4, classe 4, vani 2,5, rendita catastale € 111,04;
 - Foglio 22, particella 269, categoria C/6, classe 1, consistenza 25 mq, rendita catastale € 38,73.L'immobile, gravato da ipoteca giudiziale iscritta in favore della Deutsche Bank S.r.l. a garanzia di un contratto di mutuo, risulta sottoposto a procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola;
- i ricorrenti hanno accumulato debiti per un importo complessivo pari a € 214.461,79, oltre interessi, derivanti da obbligazioni assunte nel tempo per esigenze familiari, mutuo, spese mediche e altri finanziamenti.

6. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d, C.C.I.I.)

Ai sensi degli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014, il compenso e i rimborsi spese spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi sono determinati sulla base delle tariffe stabilite dal suddetto decreto, comprensive delle indennità dovute sia all'Organismo che al Gestore della crisi. In particolare, l'art. 14 del D.M. 202/2014 prevede che il compenso del professionista incaricato debba essere determinato secondo i criteri e le tariffe stabilite dal decreto stesso, richiamando le disposizioni di cui al D.M. 30/2012, con applicazione delle riduzioni e delle

maggiorazioni eventualmente previste.

Ai fini della predisposizione del piano – salvo diversa successiva determinazione da parte del Giudice – la sottoscritta ha ritenuto congruo concordare con i ricorrenti un compenso prededucibile pari a € 8.000,00 (ottomila/00), oltre oneri di legge, così come indicati nell'istanza di accesso alla procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento.

Il compenso è stato calcolato applicando i valori minimi tariffari previsti dall'art. 1 del D.M. 30/2012, con la riduzione del 40% di cui all'art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014, nonché il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% previsto dall'art. 14, comma 3, del medesimo decreto, come dettagliatamente indicato nel preventivo sottoscritto dalle parti.

Dal momento che il presente ricorso è stato proposto congiuntamente, nell'ambito della procedura familiare di cui all'art. 66 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, la liquidazione del compenso dovrà avvenire in conformità a quanto disposto dal comma 5 della predetta norma, secondo cui “la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.”

Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che la debitoria riferibile alla sig.ra Maria Concetta Lambiase incida per circa il 93,10% sul totale dell'indebitamento familiare, mentre quella del sig. Giuseppe Russo incida per il 6,90%.

Di conseguenza, il compenso complessivo indicato dovrà essere così ripartito:

- € 7.448,00 oltre oneri di legge a carico della sig.ra Lambiase Maria Concetta;
- € 552,00 oltre oneri di legge a carico del sig. Russo Giuseppe.

A tale importo, in via precauzionale, vanno aggiunte ulteriori spese non immediatamente quantificabili, ma presumibilmente riconducibili a spese di registrazione del decreto di omologa, spese per bolli ed eventuali costi aggiuntivi legati all'adempimento di obblighi procedurali successivi che presumibilmente possono così riassumersi:

Descrizione	Importo
Compenso O.C.C. euro	9.821,00

Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati	250,00
Imposta di registro su sentenza di omologa	91,00
Totale	10.162,00

7. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE ESEGUITA DAL FINANZIATORE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (Art. 68, comma 3, C.C.II)

L'art. 68 comma 3 del del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.) stabilisce che *<<l'O.C.C., nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>.*

Tale previsione normativa è finalizzata, in primo luogo, all'applicazione nei confronti del creditore delle sanzioni previste dall'art. 69 C.C.I.I., laddove si accerti che il creditore abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento del debitore, oppure violato i principi di cui all'art. 124-bis del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.). Infatti, l'art.69 C.C.I.I. stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore>>.*

Nel caso di specie, il Gestore mette in evidenza che nel valutare il merito creditizio del debitore avrebbe avuto bisogno della documentazione istruttoria utilizzata dagli istituti di credito eroganti. Invece, nonostante le richieste, la documentazione istruttoria relativa alla concessione dei finanziamenti non è stata fornita. La mancata produzione è indicativa di una carenza procedurale, sintomatica di una potenziale violazione degli obblighi previsti dalla normativa di settore, in particolare dell'art. 124-bis T.U.B. Inoltre, la mancata esibizione della documentazione dimostra

che gli intermediari finanziari non hanno effettuato la dovuta valutazione del merito creditizio, limitandosi verosimilmente ad acquisire dichiarazioni soggettive dai consumatori senza consultare le banche dati disponibili o senza effettuare le necessarie verifiche in ordine alla situazione economico-finanziaria dei soggetti finanziati.

Invece, la preventiva valutazione del merito creditizio, così come disciplinata dal T.U.B. (art. 124-bis per il credito ai consumatori e art. 120-undecies per il credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta:

- con la diligenza professionale, qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.;
- ispirandosi alla clausola generale della buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c.;
- basandosi su informazioni sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate, relative alla capacità attuale e prospettica del debitore di adempiere agli obblighi contrattuali.

In particolare, i finanziatori – da un lato – devono valutare la capacità reddituale del debitore ed eventuali fattori di rischio presenti o futuri (come instabilità lavorativa, carichi familiari, malattia, ecc.); dall'altro devono accertare l'esistenza di altri impegni finanziari in corso, valutando il carico complessivo di indebitamento. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e, soprattutto, opportunamente verificate.

Alla luce di quanto sopra e tenendo conto della cronologia e della consistenza dei finanziamenti contratti, si ritiene che la valutazione del merito creditizio non sia stata svolta con la diligenza dovuta, come si evince anche dall'assenza di riscontro documentale da parte degli istituti eroganti.

Tale condotta potrebbe configurare una violazione dell'art. 124-bis T.U.B. e, conseguentemente, rendere inapplicabili le opposizioni dei creditori interessati in sede di omologa, nei termini di cui all'art. 69 C.C.I.I.

La scrivente, in conformità a quanto previsto dall'art. 68, comma 3, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, espone di seguito una tabella riepilogativa finalizzata a verificare la sostenibilità del debito contratto, con riferimento alla capacità del debitore di far fronte agli

impegni finanziari assunti, tenuto conto del reddito disponibile e dell'importo necessario a garantire un tenore di vita dignitoso.

Ai fini di tale valutazione, il livello minimo di sussistenza è stato determinato assumendo come parametro di base l'importo dell'assegno sociale annuo, moltiplicato per il coefficiente di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore									
Esempio di simulazione del "merito creditizio"									
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità									
€ 1.900,00									
Digita l'anno di erogazione del finanziamento									
2018									
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno									
€ 381,72									
di erogazione del finanziamento									
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)									
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale									
7									
(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)									
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico									
4,05									
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)									
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate									
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)									
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita									
€ 1.545,97									
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)									
€ 0,00									
Residuo reddito disponibile mensile									
(A B C) € 354,03									
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato									
€ 354,03									
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento									
2,32%									
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno									
12									
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento									
30									

La proposta è stata elaborata dai debitori con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra esposto e tenuto conto delle previsioni in merito alla possibilità per il debitore di mantenere una capacità reddituale approssimativamente pari a quella attuale, si propone il seguente piano di soddisfacimento dei creditori:

- pagamento integrale in favore del creditore prededucibile O.C.C.;
- pagamento parziale del creditore ipotecario nella misura del 75% del valore stimato dell'immobile oggetto di garanzia;
- pagamento parziale nella misura del 10% ai restanti creditori chirografari, il cui ammontare complessivo è pari a €. 70.653,94.

Per ciascuna delle posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere), già analiticamente dettagliate nei precedenti paragrafi, si propone il soddisfacimento secondo le percentuali indicate nella tabella che segue:

Creditore	% di soddisfazione	Importo	Titolo di prelazione	n. di rate
OCC ODCEC di Nola	100%	€ 9.821,00	Prededuazione	
DEUTSCHE BANK	75%	88.875,00	Ipoteca I grado	
KRUK INVESTIMENTI	10%	394,35	Chirografario	
COMPASS	10%	681,80	Chirografario	
PROGETTO QUINTO	10%	1.518,25	Chirografario	
IBL	10%	2.557,80	Chirografario	
AGENZIA RISCOSSIONE	10%	433,89	Chirografario	

CREDITORI RUSSO	10%		Chirografario	
CONDOMINIO	10%	1.450,28	Chirografario	
AGENZIA RISCOSSIONE	10%	29,03	Chirografario	

9. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Come si evince dalla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato da Lambiase M. Concetta e Russo Giuseppe, il debito complessivo viene quantificato in €88.815,40, oltre gli ulteriori costi in prededuzione.

La proposta formulata presume il pagamento:

- integrale del creditore prededucibile OCC;
- parziale nella misura del 75% del valore stimato dell'immobile il creditore ipotecario;
- parziale nella misura del 10 % i restanti creditori che ammontano a complessivi euro 70.653,94.

Il pagamento avverrà a mezzo di pagamenti mensilmente dilazionati, mediante la produzione di redditi futuri derivanti dello stipendio di Lambiase e Russo, quali lavoratori dipendenti, con l'esclusione di ciò che gli stessi intendono trattenere a titolo di esigenze familiari .

Dunque, i ricorrenti propongono di soddisfare i creditori attraverso una somma mensile di €. 1.000,00.

Pertanto, i signori Lambiase Maria Concetta e Russo Giuseppe propongono il seguente Piano per soddisfare i creditori:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
OCC ODCEC di Nola	6.000,00	3.821,00								
DEUTSCHE BANK	4.800,00	6.450,00	9.670,00	10.450,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.905,00	88.875,00
KRUK INVESTIMENTI	94,35	216,00	84,00							394,35
COMPASS	131,80	219,00	331,00							681,80

PROGETTO QUINTO	218,25	313,50	527,00	459,50						1.518,25
IBL	357,80	442,60	649,00	852,00	256,40					2.557,80
AGENZIA RISCOSSIONE	133,89	178,00	122,00							433,89
CONDOMINIO	234,88	359,90	617	238,5						1.450,28
AGENZIA RISCOSSIONE	29,03									29,03
TOTALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.905,00	95.940,40

Per quanto innanzi rappresentato, i ricorrenti propongono ai creditori un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore che prevede il soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di circa 10 anni; in particolare il Piano proposto prevede:

1. il pagamento del compenso dell'OCC come segue 9.821,00, da versarsi nella fase post omologa in prededuzione che dovrà essere corrisposto in 20 rate mensili solidalmente dal sig. Russo e dalla sig.ra Lambiase;
2. il pagamento del creditore ipotecario Deutsche Bank srl in 109 rate mensili per la somma di euro 88.875,00;
3. il pagamento di KRUK INVESTIMENTI in 31 rate mensili per la somma di euro 394,35;
4. il pagamento di COMPASS in 36 rate mensili per la somma di euro 681,80;
5. il pagamento di PROGETTO QUINTO in 44 rate mensili per la somma di euro 1.518,25;
6. il pagamento di IBL in 45 rate mensili per la somma di euro 2.557,80;
7. il pagamento di AGENZIA RISCOSSIONE in 36 rate mensili per la somma di euro 433,39 per quanto riguarda il debito di Lambiase;
8. il pagamento del Condominio Parco Napolitano in 42 rate mensili per la somma di euro 1.450,28;
9. il pagamento di AGENZIA RISCOSSIONE in 36 rate mensili per la somma di euro 433,39 per quanto riguarda il debito di Lambiase;

Nell'allegato n. 19 viene riportata la suddivisione del Piano con la precisa indicazione dei singoli importi da versare in favore di ciascun creditore (compresi i prededucibili) a cadenza mensile per l'intero periodo di durata del piano che è di circa 9 anni.

10. Probabile convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione.

Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, ccii)

La scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Ha quindi analizzato nello specifico il profilo dell'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dalla ricorrente, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

L'unico bene nella disponibilità della debitrice risulta essere il fabbricato per civile abitazione sito in Nola alla Via Via Strada Statale 7 bis n. 119

Detta abitazione è oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 157/24 R.G. Es. innanzi al Tribunale di Nola, promossa da Deutsche Bank in danno dei ricorrenti, la cui prossima udienza per il conferimento della delega alla vendita al professionista è fissata per il giorno 4/6/2024. Avendo i ricorrenti fatto stimare l'immobile da un tecnico – ing. Giovanni Franzese – e il valore di stimato dell'immobile – che rappresenta l'unico bene liquidabile – è risultato pari a 118.500,00 se si volesse procedere ad una vendita forzata l'offerta minima sarebbe di euro 88.875,00 e considerato che i primi esperimenti di vendita potrebbero andare deserti a seguito dell'applicazione dei rituali ribassi (ciascuno pari al 25%), la predetta abitazione potrebbe essere posta in vendita considerato l'ultimo ribasso per un valore base d'asta pari ad euro 49.992,00 ed una offerta minima di euro 37.494,00.

Quindi, partendo dal valore di stima di detto bene, occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte.

In base all'esperienza della scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto, con conseguente ribasso del bene fino a circa 88.875,00 per il prezzo base d'asta ed euro 66.656,00 per l'offerta minima, con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per l'ulteriore esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie, pensando ad una aggiudicazione del bene all'offerta minima di €. 37.494,00

(cioè al terzo esperimento) il creditore sarebbe soddisfatto in misura inferiore rispetto all'offerta formulata dalla ricorrente.

L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso che ci occupa porterebbe probabilmente all'aggiudicazione del bene nell'anno 2027 e all'approvazione del piano di riparto molto probabilmente l'anno successivo. Al contrario, con il piano del consumatore il creditore, potrebbe veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso.

Pertanto, considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in circa euro 118.500,00, la scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore, pur prevedendo il pagamento in misura rateale del creditore ipotecario, sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione dove occorrerebbe far riferimento anche agli ulteriori costi della procedura esecutiva individuale, funzionali alla liquidazione coattiva del bene, oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati interamente solo i debiti prededucibili, il creditore ipotecario in misura percentuale, i privilegiati ed i creditori chirografari non troverebbero alcuna soddisfazione.

11. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:
il piano viene proposto ai sensi dell'art. 66, CCII;

il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi

cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);

sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII);

è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

12. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la sottoscritta gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Si allega la seguente documentazione:

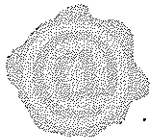
- **doc. 1** Elenco debitoria;
- **doc. 2** Elenco beni debitori;
- **doc. 3** Dichiarazione dei Redditi degli ultimi 3 anni;

- **doc. 4** Elenco Spese;
- **doc. 5** Certificato anagrafico e di residenza;
- **doc. 6** Estratto dediti ADER;
- **doc. 7** Visura autovettura Peugeot;
- **doc. 7 bis** Visura autovettura Fiat;
- **doc. 8** Visura protesti Russo;
- **doc. 9** Visura protesti Lambiase;
- **doc. 10** Centrale Rischi;
- **doc. 11** CRIF Russo;
- **doc. 12** Crif Lambiase;
- **doc. 13** Perizia;
- **doc. 14** Accettazione incarico;
- **doc. 15** Autocertificazione;
- **doc. 16** casellario giudiziale Russo;
- **doc. 17** casellario giudiziale Lambiase;
- **doc. 18** Estratti conto 2022 e 2023;
- **doc. 19** Suddivisione del Piano con la precisa indicazione dei singoli importi da versare in favore di ciascun creditore.

* * * * *

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 34 pagine.

Nola, 22-09-2025

 FLORINDA
ALIPERTA
22.09.2025
18:44:58
GMT+01:00

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 273-
1/2025**

Il Giudice Designato, letti gli atti e le integrazioni documentali, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 15.10.2025 da **MARIA CONCETTA LAMBIASE**, nata il 10.08.1965 a Sassari (SS), cod. fisc. LMBMCN65M50I452N, e **GIUSEPPE RUSSO** nato il 29.11.1995 a Torre del Greco (NA), cod. fisc. RSSGPP95S29L259J, entrambi residenti in Nola (Na) alla Via Strada Statale 7 bis n. 119,, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Prisco (C.F. PRSVCN77H01H931N; PEC v.prisco@avvocatinocera-pec.it; Fax 081/0127294), presso il quale elettivamente domiciliano in Ottaviano (NA) alla Via Sarno n. 52, in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi dott.ssa Florinda Aliperta;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Nola;

rilevato che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCIP"*: nel caso specifico la causa di indebitamento principale è ravvisabile nel mutuo stipulato dalla sig.ra Lambiase in relazione all'abitazione principale in titolarità esclusiva del figlio sig. Giuseppe Lambiase;

rilevato che le parti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stata esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della famiglia (pag. 9 e ss. relazione gestore in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che: 1) la sig.ra Lambiase è dipendente del Ministero della Giustizia quale Funzionario Ufficiale Giudiziario con uno stipendio netto mensile di euro 2.000,00 circa ; 2) il sig. Giuseppe Russo da alcuni mesi è stato assunto come dipendente presso l'amministrazione di Roma Capitale con uno stipendio netto mensile di euro 1.500,00 circa; 3) il sig. Giuseppe Russo il solo è titolare di una unità immobiliare con relativa pertinenza sita in Nola (NA), alla Via Strada Statale 7 bis n. 119, censita al Catasto Fabbricati come segue: Foglio 22, particella 272, sub 2, categoria A/5, classe 2, vani 1, rendita catastale € 24,79; Foglio 22, particella 272, sub 1, categoria A/4, classe 4, vani 2,5, rendita catastale € 111,04; Foglio 22, particella 269, categoria C/6, classe 1, consistenza 25 mq, rendita catastale € 38,73.; 4) sono entrambi titolari di beni mobili registrati di modico valore, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 214.461,79 (al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.070,00;

preso atto che il piano prevede :

1. il pagamento del 100% dei crediti prededucibili : il pagamento del compenso dell'OCC di euro 9.821,00, da versarsi nella fase post omologa in prededuzione che dovrà essere corrisposto in 20 rate mensili solidalmente dal sig. Russo e dalla sig.ra Lambiase;
2. il pagamento del creditore ipotecario Deutsche Bank srl in 109 rate mensili per la somma di euro 88.875,00;
3. il pagamento di KRUK INVESTIMENTI in 31 rate mensili per la somma di euro 394,35;
4. il pagamento di COMPASS in 36 rate mensili per la somma di euro 681,80;
5. il pagamento di PROGETTO QUINTO in 44 rate mensili per la somma di euro 1.518,25;
6. il pagamento di IBL in 45 rate mensili per la somma di euro 2.557,80;

7. il pagamento di AGENZIA RISCOSSIONE in 36 rate mensili per la somma di euro 433,39 per quanto riguarda il debito di Lambiase;
8. il pagamento del Condominio Parco Napolitano in 42 rate mensili per la somma di euro 1.450,28;
9. il pagamento di AGENZIA RISCOSSIONE in 36 rate mensili per la somma di euro 433,39 per

mediante il pagamento di rate mensili dell'importo di euro 1.000,00 per circa 10 anni:

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i

documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII su istanza dei debitori, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento nonché la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 157/2024 pendente dinnanzi al Tribunale di Nola

DISPONE

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 03.11.2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano